



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

A tutti i Comuni della Sardegna

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna – 25 febbraio 2024. Disponibilità locali scolastici. Rappresentanti delle liste circoscrizionali. Elezioni Trasparenti (L. n. 3/2019).

1. DISPONIBILITA' LOCALI SCOLASTICI

Su richiesta dell'Amministrazione regionale, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, con nota prot. n. 1984 del 1° febbraio 2024, ha impartito apposite direttive alle Istituzioni scolastiche della Regione affinché, in occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, garantiscano alle Amministrazioni comunali la disponibilità dei locali scolastici da adibire a seggi elettorali per tutto il periodo strettamente necessario per l'approntamento degli stessi e per lo svolgimento delle operazioni elettorali, cioè **dal pomeriggio di venerdì 23 febbraio sino a martedì 27 febbraio compreso**.

Si invitano, pertanto, i Comuni a prendere contatti con le Istituzioni scolastiche interessate affinché tali locali siano resi disponibili per tutto il periodo indicato.

Si raccomanda, altresì, di verificare che i lavori di approntamento dei seggi si svolgano con ordine e celerità e che, al termine delle operazioni elettorali, i locali scolastici siano rilasciati e ripristinati con altrettanta rapidità per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche e di istituto.

2. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

In relazione alla designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione è utile ricordare, preliminarmente, che tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto effettuata nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale di sezione ma vigilano sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali a tutela degli interessi delle rispettive liste.

a) Presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, la designazione dei rappresentanti di lista va presentata, da parte dei delegati di cui all'art. 15 della stessa legge, con dichiarazione scritta su carta libera, autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La designazione può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate dai delegati medesimi con dichiarazione autenticata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati di cui all'art. 15 non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate, presso le singole sezioni, della funzione di rappresentanti di lista; essi si avvarranno allora, nei singoli Comuni, di propri fiduciari che effettuino la scelta in loro nome.

Per lo svolgimento del loro compito, i delegati di lista – i cui nominativi saranno comunicati ai Comuni con separata nota - devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

Nel caso invece che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano persone a ciò autorizzate dai delegati stessi, il pubblico ufficiale, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto dell'avvenuta esibizione del predetto verbale di ricevuta.

La designazione viene fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1979, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione va presentata al Segretario comunale **entro venerdì 23 febbraio** p.v. (*entro il venerdì antecedente la votazione*).

Il Segretario rilascerà, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta attestante l'effettiva consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti di lista presso ogni sezione) e provvederà, successivamente, all'invio delle singole designazioni ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può, inoltre, essere presentato direttamente ai singoli Presidenti di seggio nel **pomeriggio di sabato 24 febbraio** oppure la **mattina di domenica 25 febbraio**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

b) Requisiti dei rappresentanti delle liste circoscrizionali

Secondo quanto prescritto dall'art. 19, requisiti essenziali per poter essere designati quali rappresentanti di lista sono:

- l'alfabetismo;
- la qualità di elettore della circoscrizione (elettorale).

Circa la prova del primo requisito, non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità; sarà, quindi, il Presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

Quanto al secondo requisito, ovvero che i rappresentanti di lista devono essere scelti tra gli elettori della circoscrizione, si precisa che per "circoscrizione" si intende una delle otto circoscrizioni elettorali (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari) in cui è suddiviso il territorio della Regione ai fini delle elezioni regionali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ciò significa che un elettore, per poter essere designato rappresentante di lista in un Ufficio elettorale di sezione compreso in una determinata circoscrizione elettorale (es. circoscrizione di Oristano), dovrà necessariamente essere elettore di quella stessa circoscrizione (nella fattispecie, circoscrizione elettorale di Oristano).

Poiché tale requisito deve essere documentato ma la legge non contiene indicazioni in proposito, l'accertamento potrà essere fatto direttamente dal Presidente del seggio, dato che il rappresentante di lista, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7 del 1979, vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio, anche se iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione, e deve, a tal fine, esibire la tessera elettorale (di tale speciale ipotesi di voto si è dato conto nella circolare n. 1117 del 18.01.2024). Al riguardo è bene che, all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il Presidente del seggio accerti che i rappresentanti di lista posseggano il requisito in questione.

Si prega di voler portare a conoscenza dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione la presente nota, affinché i medesimi possano legittimamente decidere in merito all'ammissione dei rappresentanti di lista.

Si segnala, infine, che l'elenco dei Comuni suddivisi nelle otto circoscrizioni elettorali è pubblicato nella sezione "Informazioni generali" del portale dedicato alle elezioni regionali 2024, mentre per ulteriori indicazioni sulla designazione e sulle facoltà dei rappresentanti di lista si rinvia ai paragrafi nn. 10, 11 e 12 della pubblicazione n. 3 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", disponibile nella sezione "Normativa" del portale.

3. ELEZIONI TRASPARENTI (L. n. 3/2019)

A titolo informativo, si comunica che nel portale dedicato alle elezioni regionali 2024, è stato pubblicato l'avviso relativo agli obblighi di pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi alle elezioni.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha, infatti, previsto specifici adempimenti in tema di trasparenza in capo ai partiti e ai movimenti politici che presentano liste circoscrizionali di candidati consiglieri e/o candidati alla Presidenza della Regione collegati con tali liste, da effettuarsi in primo luogo nel proprio sito internet (*art. 1, comma 14, come modificato dall'art. 38-bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*). Ove non esistente, tali soggetti dovranno aprire apposito sito.

In tale sito dovranno essere pubblicati il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data delle elezioni.

Tali obblighi, ai quali sono soggette anche le cd. liste civiche, sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza posti in capo alla Regione dall'art. 1, comma 15, della legge n. 3 del 2019. In adempimento a tale obbligo, la Regione provvederà, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, a pubblicare in maniera facilmente accessibile, all'interno dell'apposita sezione «*Elezioni*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

trasparenti» del proprio sito istituzionale, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista), che il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare alla Regione tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il 13 febbraio p.v., con le modalità indicate nell'avviso stesso.

Tanto premesso, si ritiene opportuno che analogo avviso sia pubblicato anche nei siti istituzionali dei Comuni, affinché tutti i soggetti interessati possano prendere visione delle informazioni e degli obblighi di cui sopra.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo



Firmato digitalmente da
Sergio Loddo
03/02/2024 20:10:36